



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Decreto direttoriale di assegnazione del contributo ai sensi del d.M. 18 ottobre 2021, rep. n. 363, recante il “Riparto di quota parte del fondo di cui all’articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno della diffusione delle attività teatrali in streaming”.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a norma dell’art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è rinominato “*Ministero della cultura*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

TENUTO CONTO degli obblighi di pubblicazione di cui all’art 26, comma 2 e comma 3, del d.lgs. n. 33/2013;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l’articolo 89;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” e, in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), che modifica l’articolo 18, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *“Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell’economia”;*

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”* e, in particolare, l’art. 10-bis, comma 1, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre, n. 176, ai sensi del quale *“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”;*

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;*

VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante *“Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;*

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 36;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;*

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”;*

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l’Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell’obbligo di comprovare la regolarità contributiva al momento del *“pagamento”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

CONSIDERATO il Regolamento (UE) n. 2016/679 della Commissione Europea sul trattamento dei dati personali e il D.lgs. n. 196/2003 così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il d.M. 18 ottobre 2021, rep. n. 363, recante il *Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno della diffusione delle attività teatrali in streaming*;

VISTO il decreto del Direttore Generale Spettacolo – d.D.G. del 16 novembre 2021, n. 1546, recante l'Avviso pubblico per il *“Riparto di quota parte del fondo di cui all'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per il sostegno della diffusione delle attività teatrali in streaming”*;

VISTE le istanze presentate entro il termine del 1° dicembre 2021 disposto dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste, per un totale di n. 60 domande;

CONSIDERATO che il responsabile unico del procedimento è il Dirigente del Servizio I della Direzione Generale Spettacolo;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta sulla base dei requisiti autodichiarati da parte dei soggetti istanti ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, nonché della documentazione dagli stessi trasmessa;

CONSIDERATE le verifiche svolte dalla Direzione Generale Spettacolo per accertare il possesso dei requisiti prescritti dal d.M. n. 363/2021 e, in particolare, che i soggetti istanti esercitano *“in modo esclusivo attività di programmazione”*, come richiesto dall'art. 1, comma 2 del citato d.M. n. 363/2021;

VISTO che, a seguito delle predette verifiche istruttorie, alcuni soggetti istanti sono risultati carenti dei requisiti prescritti dal d.M. n. 363/2021;

CONSIDERATO che ai suddetti soggetti privi dei requisiti richiesti dal d.M. n. 363/2021 sono stati inviati, ai sensi dell'art. 10 *bis* della l. n. 241/1990, i preavvisi di rigetto dell'istanza;

CONSIDERATO che alcuni soggetti hanno fornito riscontro ai predetti preavvisi di rigetto, fornendo elementi per il superamento delle criticità riscontrate in fase istruttoria;

VISTO che alcuni soggetti istanti destinatari dei preavvisi di rigetto non hanno fornito alcun riscontro, con la conseguente inammissibilità delle relative istanze;

PRESO ATTO che altri soggetti hanno trasmesso osservazioni con le quali non sono stati forniti elementi ulteriori utili per il superamento delle carenze riscontrate in fase istruttoria, con la conseguente inammissibilità delle relative istanze;

TENUTO CONTO dei provvedimenti di rigetto trasmessi;

PRESO ATTO che nell'allegato “A” al presente decreto, sono stati indicati anche i soggetti ammessi con riserva, in quanto il relativo DURC risulta scaduto e/o in verifica, i cui contributi potranno, pertanto, essere erogati solo all'esito positivo della verifica DURC;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale *“Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023, ricorre sempre il caso d'urgenza e si procede ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 4 del d.M. n. 363/2021, le domande possono essere sottoposte ad ulteriori controlli successivamente all'ammissione al contributo, al fine di accertare la regolarità di quanto autodichiarato dai soggetti istanti in sede di domanda;

VISTO l'articolo 2 del d.M. n. 363/2021, che prevede che le risorse pari a euro 20.000.000,00, nei limiti di spesa ivi autorizzata, devono essere ripartite tra i soggetti beneficiari in proporzione all'importo delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2022 per l'ammodernamento tecnologico delle sale teatrali, attraverso l'acquisto e la messa in opera di apparecchiature necessarie alla ripresa e trasmissione degli spettacoli in streaming;

CONSIDERATO che, entro il 10 giugno 2022, i beneficiari di cui all'allegato “A” del presente decreto devono trasmettere alla Direzione Generale Spettacolo il rendiconto delle spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2022 per l'acquisto e la messa in opera di apparecchiature necessarie alla ripresa e trasmissione degli spettacoli in streaming, indicando le apparecchiature acquistate e i lavori eventualmente effettuati, unitamente a copia dei giustificativi di spesa;

VISTO il decreto direttoriale rep. n. 1961 del 21 dicembre 2021 (impegno n. 7518) IPE n. 1 composto di n. 1 clausola, con cui è stato autorizzato sul cap. 8655/PG1 del bilancio del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo - esercizio finanziario 2021 - l'impegno della somma complessiva di € 20.000.000,00 (ventimilioni//00), a titolo di provvista finanziaria per l'erogazione dei contributi di cui al d.M. n. 363/2021;

CONSIDERATO che, con nota rep. n. 1943 del 23 febbraio 2022, la Direzione Generale Spettacolo ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria dello Stato la riattivazione del capitolo 8655;

RITENUTO di dover procedere alla assegnazione dei contributi in favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato d.M. n. 363/2021 e del relativo Avviso;

DECRETA

Art. 1

(Istanze ammesse)

Alla luce di quanto esposto in premessa, si dispone l'ammissione al contributo, di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2021, n. 363, e al relativo Avviso pubblico della Direzione Generale Spettacolo d.D.G. 16 novembre 2021, n. 1546, in favore di ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato “A”, che fa parte integrante del presente decreto, per gli importi lordi ivi indicati.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 2

(Istanze non ammesse)

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, all'esito dell'espletata istruttoria, delle verifiche effettuate e del controllo della documentazione trasmessa, sono da considerarsi non ammesse le istanze di contributo indicate nell'allegato "B".

Art. 3

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto graverà sul cap. 8655-PG1, esercizio finanziario 2022 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Cultura.

Art. 4

(Rendiconto delle spese)

Entro il 10 giugno 2022, i beneficiari di cui all'allegato "A" del presente decreto devono trasmettere alla Direzione Generale Spettacolo il rendiconto delle spese effettuate dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2022 per l'acquisto e la messa in opera di apparecchiature necessarie alla ripresa e trasmissione degli spettacoli in streaming, indicando le apparecchiature acquistate e i lavori eventualmente effettuati, unitamente a copia dei giustificativi di spesa.

Il mancato invio della documentazione entro il 10 giugno 2022 determina la decadenza dal contributo assegnato e la restituzione di quanto erogato.

Nel caso in cui il contributo erogato risulti, in base al rendiconto, superiore alle spese effettivamente sostenute, il beneficiario provvede alla restituzione di quanto erogato per la parte eccedente le spese sostenute e rendicontate ai sensi del presente articolo.

Art. 5

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo di effettuare ulteriori valutazioni e verifiche.

Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore Generale Spettacolo, la revoca del contributo assegnato con il presente decreto, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge, come disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 18 ottobre 2021, n. 363, e dall'art. 7 dell'Avviso pubblico d.D.G. n. 1546/2021.

A tal fine, la Direzione Generale Spettacolo può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Art. 6 (Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Art. 7 (Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente